

Gestione e sfruttamento di un territorio comune da parte di alcuni borghi del Monferrato acquese alla luce di quattro documenti medievali

(con edizione critica degli atti notarili analizzati)

di **Francesco Perono Cacciafoco**

Università degli Studi di Pisa
Facoltà di Lettere e Filosofia
Dipartimento di Filologia classica

*a Ronald Blake,
mio maestro*

Premessa

Questo lavoro si basa su documentazione e su materiali già noti. Grande è dunque il debito di chi scrive nei confronti degli studi degli Autori citati in bibliografia. Ho voluto, in questa sede, vagliare criticamente, servendomi di criteri filologici, la documentazione analizzata. Inoltre mi è sembrato utile proporre in questo articolo, in un ambito specifico, i risultati già acquisiti (presentati in ordine ed integrati) dell'interpretazione delle dinamiche di sfruttamento di un territorio comune da parte di alcune piccole comunità medievali del Piemonte meridionale (e precisamente del basso Monferrato) confinanti tra loro ed attive in una dialettica di elaborazione di norme e di interscambio finalizzata alla gestione strategica di un'area di uso collettivo. Non sempre è semplice cogliere tutti i passaggi di questa stessa dialettica e le conclusioni alle quali si perviene possono sicuramente essere opinabili. D'altro canto,

seguendo per alcuni punti e con vaglio critico l'itinerario tracciato da altri studiosi, si può giungere ad esiti quanto meno verosimili che testimoniano di una gestione non soltanto fondiaria del territorio in quest'ambito, ma anche di una sorta di strategia politica finalizzata all'equilibrio di rapporti di potere tra i diversi soggetti in causa. Le analisi fin qui condotte su questa tematica hanno permesso di costruire un'interpretazione piuttosto salda delle dinamiche di sfruttamento del territorio oggetto della documentazione presa in esame e possono essere sicuramente punto di partenza per ulteriori indagini sia a livello di ricerca documentaria, sia per quanto riguarda l'esegesi delle fonti.

La novità di questo studio consiste, come accennato, nel fatto che nella seconda parte di questo articolo si dà per la prima volta l'edizione critica dei documenti presi in esame. Ho integrato ed emendato la documentazione laddove necessario ed ho elaborato un apparato di note filologiche atto a ricostruire la lezione originaria del *corpus* documentario preso in esame, stabilendo così il testo critico delle fonti storiche inerenti le dinamiche dello sfruttamento dei territori delle aree in questione.

Analisi storica delle fonti documentarie

In questo breve studio, come detto, si prendono in esame i rapporti tra comunità in una zona attualmente divisa tra le province di Alessandria e di

Asti nell'arco di tempo definito da quattro atti notarili, tre dei quali datati 1247 ed il restante datato 1350, tutti tramandati in copia seicentesca e conservati attualmente presso l'Archivio di Stato di Torino.

I borghi che fanno parte di questa zona e che sono citati nei suddetti documenti sono otto, Alice, Bruno, Carentino, Cassine, Gamalero, Maranzana, Mombaruzzo e Ricaldone. Il territorio formato da questi centri non ha confini verso l'esterno delineati dalla conformazione del suolo, anche se è attestato interamente sul versante orografico sinistro del fiume Bormida. Questi otto borghi, nondimeno, mostrano forti legami reciproci, anche se la nozione di territorio pertinente ciascun villaggio può essere sempre discussa. L'area nella quale sorgono questi otto centri è collinare, l'altitudine dei siti varia tra i 100 ed i 400 metri ed i borghi odierni sono collocati sia sulle alture, sia nel piano. Soltanto in minima parte dai documenti si può evincere in quale modo fossero gestite in senso agricolo-pastorale tra Due e Trecento le risorse di questa zona che attualmente mostra una certa presenza di vigneti. Sono quasi tredici i chilometri che separano in linea d'aria i borghi più distanti l'uno dall'altro, Carentino ed Alice (Alice Bel Colle, Alice Castello). Si tratta di villaggi vicini a due centri cittadini. Alice dista circa sei chilometri da Acqui Terme. Sono quindici, invece, i chilometri che separano Carentino da Alessandria. Alessandria fu fondata, come si sa, nel 1163 con il concorso di otto luoghi e fu dotata, a partire dal 1175, di una circoscrizione diocesana ricavata dalle

terre appartenenti a quelle circostanti. Fu sottratta, ad esempio, Cassine alla diocesi aquese che riunisce, invece, tutti gli altri sette borghi. Le vicende ecclesiastiche dell'una o dell'altra diocesi non incidono sulla situazione che si evince dai documenti presi in esame. Pur mantenendo la propria identità di circoscrizione, la diocesi di Alessandria, a partire dal 1206 e fino al 1405, è priva di un vescovo proprio e resta un'entità piuttosto debole.

I quattro atti che si utilizzano per la redazione di questo lavoro presentano una notevole coerenza tematica, essendo tutti relativi ad una estensione boschiva piuttosto massiccia. I primi tre documenti, inoltre, hanno la stessa data, il 13 Marzo del 1247, e sono rogati nello stesso luogo, a Maranzana, anzi, [...] *in podio Caponis de Maranzana* [...], mostrando una situazione nella quale si preparano cambiamenti, anche se non si riesce a coglierne la realizzazione. Nel primo documento (considerato primo se si rispetta la sequenza secondo la quale gli atti sono stati trascritti in apertura di un dossier raccolto nel tardo secolo XVII) i rappresentanti di Cassine, Mombaruzzo, Maranzana, Alice, Ricaldone e Bruno si accordano per l'uso e la tutela di un bosco che è così descritto: [...] *comunia infrascriptorum locorum ultra Cervinum, s<c>ilicet nemus* [...] e del quale poi si precisa che confina [...] *cum hominibus Gamalerii, Bruni, Carantini, Montisbaracii, Maranzane et Casinis* [...]. Il Cervino è un breve

corso d'acqua che scorre in diagonale, da sud-ovest verso nord-est rispetto alla Bormida, nel quale fiume si immette poco a sud di Gamalero. Quest'area si estende per pochi chilometri quadrati.

Non tutti gli *homines* delle comunità e dei [...] *loci* [...] interessati dalla gestione del bosco inviano rappresentanti per prendere parte agli accordi, perché non sono enumerati tra gli autori dell'atto né *consules*, né *sindici* di Gamalero e di Carentino. Una possibile spiegazione della loro assenza, spiegazione che non appare però decisiva, è la distanza maggiore dei due borghi dal bosco rispetto agli altri villaggi.

Paola Guglielmotti¹ propone un'eventualità, [...] *peraltro remota* [...], secondo la quale il *Carantinum* menzionato nell'atto non sia da identificare con il più settentrionale dei luoghi citati. Ma l'intestazione del corposo registro seicentesco nel quale sono copiati i quattro atti,

“Documenti ed atti circa le differenze tra il Milanese e il Monferrato per le contrade delle Franchiggie e de' Zucchi pretesa dalla comunità di Oviglio da una parte e da Bergamasco e Carentino dall'altra”,

sembra escludere questa possibilità.

Nel 1180, quando il *nomen* del *locus* figura per la prima volta nelle sorgenti documentarie, le [...] *ecclesias de Carentino* [...] sono annoverate tra i beni confermati da papa Alessandro III

1 Cfr. Paola Guglielmotti, *Comunità e territorio. Villaggi del Piemonte medievale*, Viella, Roma, 2001, pag. 209.

alla pieve di Santa Maria del Foro (assegnata alla nuova diocesi alessandrina).

Il nome di Quaranti, *locus* che nel 1247 vedrebbe la propria prima citazione nei documenti, potrebbe essere stato frainteso dal **copista**², visto che Quaranti è mediamente più vicino di Carentino agli altri borghi citati.

Gli *Statuti* della vicina Mombaruzzo (distante circa un paio di chilometri), redatti nel 1337, fanno capire che il piccolo nucleo abitativo di Quaranti rientra nel territorio della più estesa comunità che detiene capacità normative “globali” rispetto al piccolo sobborgo che, peraltro, non è l’unico. Si prevede, infatti, secondo gli *Statuti*³, [...] *quod unus camparius eligatur per homines de Quarantis, qui camparius debeat custodiri omnes vineas hominorum de Quaranti [...]*.

A prescindere dall’individuazione del *locus*, rimane limitata al caso di Mombaruzzo (nonostante non sia possibile sapere di quanto si possa retrodatare la situazione delineata dagli *Statuti*) la possibilità di osservare una segmentazione della società del villaggio con nuclei insediativi distaccati dal centro principale. Prende forma, in ogni caso, nella lettura dei documenti, una sorta di gerarchia tra gli *homines* dei vari luoghi per quando concerne l’accesso alle risorse boschive, una gerarchia forse condizionata, secondo Paola Guglielmotti⁴, dalla distanza.

Una domanda che ci si può porre,

allora, è la seguente. L’estensione boschiva in questione è effettivamente limitrofa a tutti i borghi i rappresentanti dei quali si riuniscono a Maranzana? Il torrente Cervino scorre poco a nord di Quaranti e di Maranzana. Questo fatto spiegherebbe la specificazione [...] *ultra Cervinum [...]* accolta ed adottata dal notaio Enrico Caligario, il redattore dei tre documenti elaborati nel 1247. Attenendosi alle scarse indicazioni del documento preso in esame i [...] *comunia [...]* boschivi si troverebbero sul versante orografico sinistro del corso d’acqua che sembra sia una sorta di confine naturale tra Maranzana e Mombaruzzo e Gamalero. Il bosco, però, può essere lasciato crescere in estensione o può essere tagliato per farlo regredire dopo che i rappresentanti dei borghi abbiano concordato collettivamente sulla sua riduzione.

Anche se fossero stati fissati, all’epoca, confini “netti” per ciascun territorio di ogni villaggio (operazione che non deve essere intesa comunque in senso “moderno”) si delineerebbe un perimetro tortuoso e costellato di punte che renderebbe impossibile che tutti i territori possano affacciarsi sul bosco. Bruno e Carentino sorgono più a nord di Mombaruzzo, Alice e Ricaldone sono situati “sotto” Mombaruzzo, Quaranti e Maranzana. Anche nel caso che l’area boschiva avesse avuto un contorno poco regolare e non stabile nel corso degli anni,

2 Cfr. Paola Guglielmotti, *Comunità e territorio.*, cit., *ibidem*.

3 Cfr. *Gli Statuti del Comune e degli Uomini di Mombaruzzo nell’anno 1337*, a cura di V. Ferraris, Alessandria, 1991, f. XXXVIII r.

4 Cfr. Paola Guglielmotti, *Comunità e territorio.*, cit., pag. 210.

il fatto che essa sia stata destinata allo sfruttamento collettivo non determina che essa sia il risultato dell'assemblaggio di tanti segmenti di terre di borghi nel numero totale dei villaggi i territori dei quali sono immediatamente limitrofi ai *comunia*.

L'area boschiva in questione, invece, è pertinenza collettiva di un numero più esteso di villaggi, gestita secondo norme modificabili che si possono intravedere nelle dinamiche delineate dai documenti. I *comunia* costituiscono, dunque, un'area a sé, identificata senza riferimento a vicini *territoria* (termine noto in altre situazioni "amministrative" coeve a questa e che è usato anche a proposito di questa zona), ma con rimando agli *homines* che direttamente ne fruiscono, perché il notaio prova a riutilizzare la formula relativa ai più tradizionali rapporti di confine, sarebbe a dire [...] *coheret cum hominibus* [...].

Non esistono dati affidabili per avanzare ipotesi plausibili sulla genesi di questi beni comuni. In età alto medievale la zona a sud del luogo sul quale sorgerà poi Alessandria è ricoperta di estese foreste, spesso gravitanti nel-

l'ambito di *curtes regie*⁵. Si può escludere, d'altro canto, che l'area boschiva in questione sia tutta compresa all'interno di un distretto plebano, perché almeno due dei borghi coinvolti nella sua gestione o nella sua proprietà sono sedi di pievi. Nel caso di Gamalero si sa dell'esistenza di una pieve di San Lorenzo attraverso una conferma imperiale dei diritti e delle dipendenze spettanti alla chiesa di Acqui nel 978 e che corrisponde alla prima menzione del borgo nelle sorgenti *documentarie*⁶. Nel caso di Cassine si dispone di un'attestazione sicura per il 1175, quando il borgo venne distaccato dalla diocesi di Acqui per essere annesso a quella di Alessandria. Non si può escludere del tutto una sua origine antecedente la fine del X secolo, visto che nel 996 Ottone III incluse il *locus* tra quelli sui quali confermò la giurisdizione del *vescovo di Acqui*⁷.

Precisamente nel 1247 i canonici di Acqui cedettero a quelli della pieve di Santa Maria di Cassine le decime su alcune terre [...] *posite in territorio Cassinarum* [...] ⁸. Si intuisce, così, che la chiesa matrice locale non è, di fatto,

5 Cfr., ad esempio, Paola Guglielmotti, *Un luogo, una famiglia e il loro "incontro": Orba e i Trotti fino al XV secolo*, in *Le stanze di re Artù. Gli affreschi di Frugarolo e l'immaginario cavalleresco nell'autunno del Medioevo*, a cura di Enrico Castelnuovo, Milano, 1999, pagg. 25-43.

6 Cfr. *Le carte medievali della Chiesa d'Acqui*, a cura di Romeo Pavoni, Collana storica di fonti e studi, 22, Genova, 1977, doc. 7, pagg. 40-46. La dedizione a San Lorenzo è leggibile soltanto in un atto del 1368, allorché la chiesa venne affidata ad un sacerdote proveniente da un'altra chiesa di Savona (cfr. *Monumenta Aquensia*, a cura di G. B. Moriondo, Torino, 1789-1790, volume I, doc. 337, col. 353).

7 Cfr. *Le carte medievali della Chiesa d'Acqui*, cit., doc. 9, pagg. 48-52.

8 Cfr. *Le carte medievali della Chiesa d'Acqui*, cit., doc. 92, pagg. 173-175. Sul potere in crisi della chiesa di Acqui in quel periodo si veda F. Panero, *La signoria rurale dei vescovi di Acqui e l'amministrazione della grande proprietà ecclesiastica nei secoli X-XIV*, in "BSSACn" ("Bollettino della Società per gli studi storici, artistici e architettonici della provincia di Cuneo"), 2000, 2, pagg. 109-150.

assimilata alla diocesi di Alessandria e si capisce anche come gli “attori esterni” percepiscano una ben definita identità territoriale.

Non si può dire con sicurezza se sia plebano lo statuto della chiesa di Santa Maria Maddalena di Mombaruzzo, il rilievo istituzionale della quale è esplicitato dal fatto che l'arciprete di questa chiesa fu destinatario, nel 1299, di una lettera del papa **Bonifacio VIII**⁹. Occorre comunque segnalare altri due dati a favore della “qualità” plebana della chiesa. Essa è collocata nel castello, [...] *in castro Montisbarucii, videlicet in ecclesia beate Marie Madalene* [...], attestazione del 1408 che rimanda alle pievi incastellate non rare nei secoli X ed XI. La chiesa possiede, inoltre, ancora all'inizio del XX secolo, una cascina denominata “Pieve”.

La gestione dei *comunia* situati nelle vicinanze del torrente Cervino non si sviluppò, dunque, a partire da un'unica comunità plebana che poi, frazionandosi, continuò a sfruttare in maniera collettiva un patrimonio condiviso. Nel Monferrato, in effetti, le pievi hanno un ruolo istituzionale, ma non sociale od economico. E' necessario, forse, interpretare più nell'ambito della politica la gestione di queste risorse, abbandonando almeno in parte la ricerca di una genesi comune che, di fatto, non esiste.

L'ordine tramite il quale sono presentati nel primo documento analizzato i *comunia* può fornire un'indicazione

indiretta delle differenze di rilievo demografico e politico dei centri che nominano i propri rappresentanti per la gestione di questi beni collettivi. Cassine sembra essere gerarchicamente superiore, delegando tre procuratori definiti forse troppo solennemente [...] *inbasatores* [...], e Mombaruzzo non è da meno, inviando quattro [...] *consules* [...]. Segue Maranzana, che delega un unico [...] *sindicus* [...]. Alice e Ricaldone inviano ciascuno un rappresentante, Bruno manda due [...] *sindici* [...]. Questi tre villaggi non sembrano avere accesso diretto ai *comunia*.

Si nota, nell'ambito di questi accordi, la mancanza di riferimenti ad alcun potere signorile locale od anche sovralocale e l'assenza di indicazioni inerenti limitazioni al libero agire dei sei centri. Le istituzioni sembrano già in qualche modo evolute, se si tiene conto della prescrizione secondo la quale quanto pattuito debba essere trascritto negli statuti di ciascun borgo.

Appare insufficiente per delinearne un'analisi sicura il materiale documentario inerente gli assetti del potere in ciascun centro. Nondimeno sembra sussistere una certa quale autonomia nell'ambito della gestione dei *comunia*, corrispondente forse ad una piuttosto elevata capacità di trattativa in senso **generico**¹⁰. La documentazione, in effetti, quando è più vasta mette in rilievo dinamiche subregionali condizionate dalla competizione tra il nuovo

9 Cfr. *Le carte medievali della Chiesa d'Acqui*, cit., doc. 183, pagg. 307-308.

10 Cfr. Paola Guglielmotti, *Comunità e territorio*, cit., pag. 212.

comune di Alessandria che stava cercando di consolidare la propria sfera di influenza ed i rappresentanti dei poteri di più antica origine che tra la fine del XII secolo e la prima metà del successivo erano, ormai, i discendenti della stirpe marchionale aleramica a capo di una dominazione territorialmente discontinua e costellata di altre presenze politiche¹¹. Dopo essere stata originariamente sotto la giurisdizione del vescovo di Acqui (sicuramente almeno dal 998 al 1052 anche attraverso interventi imperiali¹²), Cassine già nel 1177 (per questa data, come per l'anno 1198, si dispone di documentazione solida¹³) è strettamente legata ad Alessandria. Soltanto nel 1199, a causa di un temporaneo prevalere di Bonifacio di Monferrato, gli Alessandrini sono tenuti a riconoscere quanto al marchese spetta in Cassine. Nondimeno, ancora a metà

degli anni Trenta del XIII secolo, essi annoverano questo centro rurale tra i propri alleati¹⁴.

Mombaruzzo, in un primo tempo inclusa nella dominazione dei marchesi di Monferrato, per un breve tempo alla fine del XII secolo appartenne al sodalizio alessandrino. Nel 1202 il marchese Guglielmo di Monferrato dovette concedere al borgo (ma, nella realtà, dovette confermarli) alcuni diritti relativi al mercato, ai banni ed alle successioni ereditarie¹⁵. Il marchese precisava, poi, di riservarsi il diritto di alta giustizia e la riscossione del fodro nell'Agosto del 1224, autorizzando in quell'occasione i villaggi a compilare i propri statuti¹⁶.

Alice originariamente dipendeva dalla chiesa di Acqui. Successivamente passò nella sfera di influenza alessandrina. Poi sembrò delinearci una gestione consortile del castello e probabilmente

11 Cfr., anche per altri rimandi bibliografici, A. A. Settia, *Geografia di un potere in crisi: il marchesato di Monferrato nel 1224*, in "BSBS" ("Bollettino storico-bibliografico subalpino"), 89 (1991), pagg. 417-443. Sull'epoca antecedente cfr. R. Merlone, *Gli Aleramici. Una dinastia dalle strutture pubbliche ai nuovi orientamenti territoriali (secoli IX-XI)*, Torino, 1995 ("B[S]SS" - "Biblioteca [della Società] Storica Subalpina", 212).

12 Cfr. *Le carte medievali della Chiesa d'Acqui*, cit., doc. 9, pagg. 48-52; doc. 17, pagg. 68-71.

13 Cfr. F. Guasco, *Lega fra i Comuni di Alessandria e di Cassine*, in "Rivista di storia, arte e archeologia della Provincia di Alessandria", 34 (1925), pagg. 243-247 e cfr. *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, a cura di Q. Sella, Roma, 1880 (Atti della Reale Accademia dei Lincei, serie 2, VI), II, doc. 417, pag. 435.

14 Cfr. *Codex Astensis*, cit., III, doc. 996, pagg. 13-14 e cfr. *Cartario alessandrino fino al 1300*, a cura di F. Gasparolo, 3 voll., Alessandria, 1928-1930, "B[S]SS" ("Biblioteca [della Società] Storica Subalpina", 113, 115, 117), III, doc. 604, pagg. 274-275 e cfr. F. Firpo, *L'area e gli anni della genesi di Alessandria: dinamiche e interferenze politico sociali*, in "BSBS" ("Bollettino storico-bibliografico subalpino"), 92 (1994), pagg. 476-504.

15 Cfr. *Monumenta Aquensia*, cit., I, doc. 102, col. 118. Nel 1199 l'appartenenza di Mombaruzzo al sodalizio alessandrino è palesata dalla richiesta della città che sia restituito agli uomini di Bozone, figlio del fu Oberto di Oviglio, [...] *feudum de castro et villa Mombaruzii* [...], unitamente a tutte le pertinenze relative che il fu Guglielmo di Monferrato aveva assegnato allo stesso Bozone.

16 Cfr. *Gli statuti Criminali del comune di Mombaruzzo nell'anno 1322*, a cura di V. Ferraris, Alessandria, 1994, pagg. 29-31 e cfr. A. A. Settia, *Geografia di un potere in crisi*, cit., che analizza un'ipoteca su tutti i suoi beni immobili a favore dell'imperatore Federico II attuata nel Marzo del 1224 senza menzionare Mombaruzzo.

dei poteri connessi, con coinvolgimento anche da parte del marchese di Monferrato, attestata a ridosso degli atti del 1247¹⁷. Questa gestione, nondimeno, non può essere interpretata con sicurezza come un saldo controllo della comunità locale.

Gli accordi presi tra questi borghi che si muovono in un vario contesto di relazioni e di rapporti hanno validità quadriennale e prevedono la nomina di sorveglianti, [...] *forastarii* [...], che in primo luogo abbiano cura che né membri dei sei villaggi, né abitanti di altri luoghi taglino ed asportino legna, sia fresca, sia secca, dal bosco, con applicazione di pene pecuniarie riportate alla quantità della legna sottratta e con il pagamento della metà della multa da parte della comunità alla quale appartenga chi eventualmente commetta le infrazioni. Si stabilisce, poi, che allo scadere dei quattro anni nessuna comunità possa decidere del taglio del bosco se non dopo approvazione da parte delle altre. Ciascun vil-

laggero deciderà se nominare annualmente un nuovo sorvegliante che dovrà giurare di rispettare (e di fare rispettare) quanto pattuito (ma l'interpretazione del testo al quale ci si riferisce, in questo caso, è piuttosto ardua) ai sorveglianti dei borghi di Maranzana, Cassine, Alice e Ricaldone. Non è perspicua la ragione per la quale non si parli più genericamente degli altri cinque comuni. Si può ipotizzare che l'omissione della citazione di qualche luogo segnali una possibile rotazione ed una previsione, poi abbandonata, di un rinnovamento degli accordi dopo i primi quattro anni.

Il tipo di sfruttamento delle risorse del bosco che viene regolamentato sembra essere esclusivamente quello destinato alla produzione di legname, per di più soltanto in seguito a decisioni prese a livello collettivo ed escludendo un qualsiasi intervento, sia pure regolamentato, di singoli abitanti del territorio, al punto che non pare nemmeno previsto il taglio selettivo degli

17 Alice è inclusa tra i luoghi sui quali nel 1052 l'imperatore concesse alla chiesa d'Acqui di esercitare la sua giurisdizione (cfr. *Le carte medievali della Chiesa d'Acqui*, cit., doc. 17, pagg. 68-71). Alice viene, poi, citata nel 1198 tra i luoghi che sono per metà attribuiti al comune di Alessandria da parte dei marchesi di Occimiano in seguito ad un'alleanza (cfr. *Cartario alessandrino*, cit., I, doc. 156, pagg. 217-219). I castellani di Alice sono tra coloro per i quali il comune di Alessandria eccepisce nel trattato di pace del 1199 che lo vede schierato con altri comuni contro i marchesi di Monferrato (cfr. *Cartario alessandrino*, cit., doc. 170, pagg. 238-239). Nel medesimo anno un Alberto [...] *de Alice* [...] è dichiarato appartenere alla clientela vassallatica del marchese di Monferrato (cfr. *Monumenta Aquensia*, cit., I, doc. 103, col. 119); nel 1203 Alberto [...] *de Alice* [...] ed altri due personaggi che hanno il medesimo predicato sono tra quanti donano ai rappresentanti del comune di Alessandria ed ai consoli della formazione politica detta *Aquesana* tutto quello che posseggono nei loro castelli ed i diritti connessi (cfr. *Cartario alessandrino*, cit., II, doc. 227, pagg. 51-52). E' testimoniato nel 1234, infine, il coinvolgimento di Bonifacio di Monferrato che dichiara che [...] *erat consors in illo castro de Alice* [...] (cfr. *Cartario alessandrino*, I, doc. 173, pag. 246 e cfr. L. Provero, *Clientele e consortili intorno ai Lancia*, in *Bianca Lancia d'Agliano fra Piemonte e il regno di Sicilia*, Atti del Convegno, Asti-Agliano, 28-29 Aprile 1990, a cura di R. Bordone, Alessandria, 1992, pagg. 199-217, specialmente pagg. 213-214). Per una breve analisi delle vicende storiche di Alice cfr. anche Francesco Perono Cacciafoco, *'Alix' nella storia. Borgo conteso ai confini dell'autorità vescovile. Noterella storica intorno ad Alice Bel Colle*, in "L'Ancora", 10 Marzo 2002, pag. 20.

alberi per un migliore sviluppo del bosco. E' possibile, comunque, che i *comunia* siano usati anche per la caccia, per la raccolta di frutti spontanei e, soprattutto, per il pascolo degli animali, nonostante il fatto che non siano contemplate clausole, ad esempio, sui carichi di bestiame tollerati e sulla tutela o sullo sfruttamento delle piante più giovani o lasciate crescere come arbusti, possibile cibo per gli animali d'allevamento. La sopravvivenza economica e la sussistenza dei villaggi che vantano diritti sui *comunia* sembrano dipendere da questi in misura limitata e probabilmente non uniforme. Il borgo di Mombaruzzo rappresenta, sotto questo punto di vista, un caso meglio documentato degli altri per la fine del secolo XII ed è, ad esempio, sede di mercato e luogo di riscossione di pedaggi sui quali anche la città di Asti nutre ambizioni a scapito del marchese del **Monferrato** ¹⁸.

Presi questi accordi vincolanti, il castellano ed i consiglieri di Maranzana incaricano il *sindicus* del comune, Guglielmo Buzia, di scegliere i [...] *custodes* [...] dei [...] *comunia de ultra Cervinum* [...] e di curare quanto altro fosse necessario relativamente alla gestione del bosco, compresa la sua divisione, un'eventualità che pare contraddire l'impegno pluriennale appena

assunto in quel medesimo giorno, quantunque non sia perspicuo in questo secondo atto se si tratti della spartizione tra gli abitanti del villaggio di una quota del bosco idealmente spettante agli *homines* di Maranzana o, piuttosto, del suo distacco dalle quote di competenza degli altri villaggi. La gestione del bosco rappresenta tra l'altro una sorta di "specializzazione familiare" all'interno della comunità, visto che Guglielmo Buzia porta il medesimo cognome del Manfredo che nell'atto antecedente è citato quale sorvegliante per Maranzana nell'elenco dei *forastarii* già in carica. E' un dato interessante, questo, sia perché non si dispone di altri indicatori del "peso specifico" delle singole famiglie in seno alle comunità, sia perché la permanenza in questa mansione può orientare verso un suo significato meno tecnico e più politico ¹⁹.

L'accostamento con l'atto antecedente è utile anche per un altro motivo, sarebbe a dire per sottolineare la comparsa di un castellano soltanto nella seconda occasione. Si può pensare al *dominus* Anselmo Verbotis con funzioni di castellano nell'ambito di una gestione consortile del *locus* di Maranzana al quale sovrintende la città di Alessandria soltanto se si immagina per la metà del secolo XIII il protrarsi

18 Mombaruzzo figura quale sede di mercato nell'ambito della dominazione dei marchesi di Monferrato nel 1197 (*Codex Astensis*, cit., II, doc. 542, pagg. 546 ssgg.). Secondo i concomitanti accordi tra Asti e Bonifacio di Monferrato i redditi del pedaggio di Mombaruzzo dovevano essere riscossi dal comune cittadino per due anni fino al pieno scioglimento dei crediti astigiani (cfr. *Codex Astensis*, cit., III, doc. 919, pagg. 1042-1043).

19 Per un'interpretazione politica degli ufficiali (anche non consoli) dei comuni rurali, cfr. C. Wickham, *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del comune rurale nella piana di Lucca*, Roma, 1995, pag. 157. Il cognome del *sindicus* di Maranzana è simile a quello di [...] *Guibonus de Buzia* [...], citato nel primo degli atti analizzati tra i [...] *sindici et inbasatores comunis Casinarum* [...].



di una situazione che nei documenti si ferma al 1218, quando Ottone, marchese del Bosco di ascendenza aleramica, riottiene quale feudo oblato tutto quello che possedeva anche nel castello di Maranzana dal comune di Alessandria al quale lo aveva appena **ceduto**²⁰. Si comprende che si tratta di una sola frazione del castello da due atti del 1199, allorché Bonifacio di Monferrato chiese al comune di Alessandria ed agli altri comuni della Lega lombarda risarcimento dei danni inferti, tra altri luoghi, in [...] *medietatem Maranzane* [...] e quando Delfino

del Bosco, in un accordo con la città, affermò che nel caso non avesse tenuto fede allo stesso avrebbe perso tutto quello che possedeva anche nel luogo di **Maranzana**²¹.

Ad un tale contesto politico frammentato rimanda infine la figura di un possidente terriero che detiene alcuni mansi della curia vescovile di Acqui vicini alla città ricordato nel 1256 come [...] *dominus Pietro de Marenzana* [...] che, se non è il castellano, parrebbe avere come proprio appannaggio poteri **signorili locali**²². Ugualmente è difficile capire quanto

20 Cfr. *Cartario alessandrino*, cit., II, doc. 374, pagg. 251-253.

21 Cfr. *Monumenta Aquensia*, cit., I, doc. 103, col. 120 e cfr. *Cartario alessandrino*, cit., I, doc. 171, pag. 240.

22 Cfr. *Le carte medievali della Chiesa d'Acqui*, cit., doc. 105, pagg. 201 e 203.

sia possibile retrodatare gli indizi di una prevalenza della vicina comunità di Mombaruzzo (forse avallata dal marchese di Monferrato) che emerge dai già citati *Statuti* trecenteschi nei quali si parla anche degli *homines* di Maranzana. Costoro devono essere considerati [...] *de quarterio Castelleti* [...], identificabile con l'attuale e vicino centro di Castelletto Molina, un'altra "frazione" del territorio di Mombaruzzo. Si precisa diligentemente che gli uomini di Maranzana [...] *cum ipsis* [con gli abitanti di Castelletto, ndr] *ponantur ad facere negotia communis Montisbarucii* [...]. Si stabilisce ancora, ad esempio, che nessun abitante di Maranzana possa abbattere in un determinato periodo dell'anno alberi di castagno, in qualsiasi parte essi si trovino nel [...] *posse Maranzane* [...] ²³.

La volontà di liberarsi dagli accordi di condivisione dei *comunia* è più perspicua nel terzo atto, datato sempre al 1247 (e sempre al 13 Marzo), del quale sono autori due borghi non direttamente confinanti, sarebbe a dire Ricaldone ed Alice, ciascuno rappresentato da un *sindicus*, e che agiscono a nome [...] *aliarum comunitatum* [...]. L'identità di queste comunità è dunque chiara anche per l'estensore del documento al punto da non dovere essere precisata. Per chi legge ora lo stesso atto essa rimane piuttosto indistinta, non essendo possibile per ragioni di logica credere ad un'organizzazione dei borghi interessati alla gestione dei *comunia* sempre ed assolutamente come in un corpo unico. I due *sindici* si

rivolgono ai rappresentanti di Cassine, Mombaruzzo, Maranzana e Bruno, chiedendo se essi intendano acquistare la propria parte dei boschi dei *comunia* [...] *nemora que habent in nemore de ultra Cervini* [...] che erano disposti a vendere. Se tale compravendita non fosse andata in porto entro la prima domenica dopo la Pentecoste essi avrebbero ceduto quei beni ad altri acquirenti.

La risposta dei rappresentanti degli altri villaggi è affermativa e viene esposta particolarmente per voce di Guglielmo Buzia (il delegato di Maranzana citato poco sopra), il quale sostiene che la vendita della quale trattano gli uomini di Ricaldone e di Alice spetta piuttosto alla comunità di Maranzana che non [...] *aliis quarteriis* [...], perché [...] *comunitates Alicis et Ricaldoni erant de quarterio Maranzane* [...]. Degli esiti di questa compravendita non esiste, nei documenti che si possono analizzare, altro riscontro. Nondimeno ancora oggi permangono incluse nel territorio di Maranzana due "isole amministrative" di Ricaldone e di Alice (sul versante orografico destro del torrente Cervino, forse indizio dell'estensione a tutta la valle dei *comunia*). Si tratta di segmenti territoriali dei due borghi distinti dai corpi principali dei due villaggi, prova della difficoltà di risoluzione delle questioni reali e simboliche legate al possesso di quote di questi *comunia*.

La divisione dei *comunia* stessi appunto in quote, per come la si ricava dalle intenzioni di vendita e di acquisto, non sembra essere stabile. Se nel 1247 è

23 Cfr. *Gli Statuti del Comune e degli Uomini di Mombaruzzo*, cit., ff. XLIIr e XLIIIr.

segnalata un'appartenenza di Alice, Ricaldone e Maranzana al medesimo *quarterius* che corrisponderebbe, dunque, ad una partecipazione chiaramente non soltanto ideale del grande bosco nella valle del Cervino, quasi un secolo dopo, così come si legge negli *Statuti* di Mombaruzzo del 1337, Maranzana rientra in un altro *quarterius*, quello di Castelletto dipendente appunto da Mombaruzzo. È necessario, però, precisare che il termine *quarterius* può essere usato, a seconda dei contesti documentari, con sfumature di significato differenti. Ma resta saldo sia per il sema riguardante le aree destinate a sfruttamento collettivo, sia per la consapevolezza di sé suscitata dal di esso controllo, il fatto che queste piccole aggregazioni di borghi incluse, per altro, in ambiti politici differenti si definiscano in relazione ai [...] *comunia de ultra Cervino* [...] e non risultino, come in generale è più frequente per l'epoca, quali strutture territoriali intermedie nell'ambito di estese dominazioni cittadine o di poteri di analoga "misura". Si staglierebbe sullo sfondo delle dinamiche delineate da questi documenti, dunque, una dialettica intercomunale, sia in senso gerarchico, sia in senso territoriale, determinata dal contraddittorio gioco delle prevalenze locali, in grado di condizionare la gestione dei *comunia*.

Il più recente dei quattro atti, datato al 1350, registra infatti la ricognizione dei confini dei territori, [...] *ter<r>itoria et* [...] *poderia* [...], di Gamalero e di Maranzana con apposizione dei termini precisamente nella valle del Cervino. Per la realizzazione

di questa separazione il documento offre un tipo di informazione che non era parsa indispensabile un secolo prima. Il primo villaggio è [...] *districti iurisdic(t)ionis Alexandrie* [...] ed il secondo è [...] *districti et iurisdicionis domini marchionis Montisferrati* [...]. Sono in effetti presenti soltanto due delegati del comune di Alessandria, [...] *massarii et officiales* [...], ma ricoprono funzioni quasi esclusivamente di presa d'atto degli eventi e che affiancano il *sindicus* di Gamalero che procede a [...] *finis discernere* [...] insieme al suo omologo di Maranzana. Si può notare la scelta di non inviare osservatori attuata dal marchese di Monferrato del quale precisamente sui confini del territorio di Maranzana si trovano [...] *terre et pos<s>essiones* [...]: non sono indicazioni generiche queste, perché gli appezzamenti sono citati accanto a quelli di un abitante del villaggio, Francesco Vocazio. Se è debole l'interesse per questi minimi rilievi di confine (nei quali si indicano spesso i boschi ed una volta i [...] *runcias Cervini* [...], segnalando così una antecedente messa a coltura dei *comunia*) da parte dei rappresentanti delle dominazioni di portata subregionale, questi possono dunque compiere scelte di più o meno estesa esposizione nelle vicende locali. Questo, nondimeno, non spiega perché Gamalero non abbia partecipato nel 1247 agli accordi che disciplinano l'uso del bosco del Cervino. La recente infeudazione del luogo ai marchesi di Occimiano da parte di Federico II, che risale al 1240, non pregiudica infatti un durevole inserimento del villaggio nell'orbita di Alessandria, come mostrano un esti-

mo del 1273 e poi più di una menzione di Gamalero negli *Statuti* cittadini della fine del secolo XIII²⁴, rendendo simile la posizione di Gamalero a quella di altri borghi limitrofi. Esiste la possibilità che quell'assenza derivi da un potere esercitato da Alessandria in maniera più salda rispetto alle altre comunità con le quali è in un modo o nell'altro in relazione, senza il bisogno, per quanto riguarda Gamalero, di circoscritti ambiti di autonomia, o l'eventualità che questa scelta sia l'esito di valutazioni maturate direttamente nel comune rurale, per la necessità, ad esempio, di mettere a coltura nuove terre superando la severa disciplina fissata nel 1247, ipotesi suggerita dalle tracce di arroccamenti, od ancora perché gli abitanti vicini si arrogano il diritto dello sfruttamento dei terreni incolti, eventualità suggerita dall'apposizione dei termini confinari.

Molto più che una risorsa economica non sempre ben definibile, i *comunia* sembrano potere essere oggetto di un'interpretazione anche politica inerentemente al loro sfruttamento, quasi costituiscano in primo luogo un circoscritto ambito di "sperimentazione" che gli abitanti della zona non intendono sbrigativamente eliminare a vantaggio di una più netta demarcazione del territorio di ciascun villaggio. La rigorosa regolamentazione del bosco [...] *de ultra Cervino* [...] assolverebbe

infatti anche alla funzione di mantenere in contatto, spesso meticolosamente disciplinato, le sei comunità che partecipano agli accordi del 1247 e che sanno dotarsi della strumentazione normativa per regolare i conflitti, prevedendo sia le multe per le diverse infrazioni, sia i tempi con i quali queste vadano denunciate ai consoli, sia infine una responsabilità collettiva (ed oggettiva) di ciascun comune rispetto ad un solo membro (od a più membri) di una delle stesse comunità che abbia commesso le infrazioni, una responsabilità che può risultare in particolari casi un modo di autorizzare e di finanziare il taglio del bosco. Qualunque sia il tipo di sfruttamento effettivamente praticato dai borghi in questione sembra comunque importante, anche attraverso un intervento normativo che deve essere accolto negli statuti dei comuni interessati, conservare al bosco (od all'area corrispondente al bosco stesso) la qualifica di *comunia*, in modo da farlo ricadere in un ambito di interessi sul quale Alessandria ed i marchesi di Monferrato preferiscono non mettere direttamente in discussione la propria autorità.

Lo scioglimento dallo statuto normativo di condivisione matura con una tempistica e forse con una tipologia tecnica differenti a seconda delle comunità e del loro rapporto con il centro di potere con il quale sono col-

24 Cfr. J. F. Böhmer, *Regesta imperii*, V, *Die Regesten des Kaiserreichs*, (1198-1272), Hildesheim, 1971, Federico II, pag. 551; cfr. *Codex Statutorum magnifice communitatis atque dioecesis Alexandrinae*, con prefazione di M. E. Viora, Torino, 1969, ad esempio capitoli 187, 189, 252; una breve ricostruzione dei principali eventi della storia del villaggio, utile per i rimandi archivistici e per i riferimenti alla fonti edite si legge in M. L. Passaggio, *Notizie storiche su Gamalero Alessandrino*, in "Rivista di storia arte archeologia per le province di Alessandria e Asti", 72, 1963, pagg. 165-187.

legate, perché se ne vedono testimonianze diverse disseminate nel corso di un secolo e se ne possono, tra l'altro, seguire le dispute causate da poco soddisfacenti spartizioni per tutta l'età moderna²⁵. Gli *Statuti* di Mombaruzzo del 1337 dicono, ad esempio, che questo processo è già avvenuto laddove prevedono la nomina di molti [...] *camparii* [...] (in un altro capitolo definiti [...] *vel frostarii* [...]). Singolarmente od a coppie costoro sono nominati per elezione per le frazioni di territorio, per i boschi o per alcuni [...] *quarterii* [...] o [...] *contrate* [...] del villaggio per un totale di dodici diverse situazioni: tra i [...] *camparii* [...], senza alcuna distinzione rispetto agli altri, se ne annovera anche uno [...] *in Cervino* [...], con dettagliata descrizione della zona che pare ormai in gran parte messa a *coltura*²⁶. Per si più, se anche in questo caso non si trattasse precisamente della quota di territorio inclusa nell'area originariamente gestita in comune, in più di un capitolo antecedente le disposizioni relative alla nomina di questo specifico *camparius* si fa riferimento ad un bosco della spartizione del quale ancora si conserva definita *memoria*²⁷. Si può aggiungere che in aree dove man-

cano i segni di forti e duraturi nel tempo *dominatus loci* i poteri a tendenza sovralocale tollerano alle volte (se non spesso) questa indeterminatezza territoriale (quando non preferiscano decisamente ignorarla) per proporsi con cautela e senza una definizione specifica quali interlocutori in grado di affiancare le comunità nelle loro trattative reciproche e rispetto ad altri potentati limitrofi.

Ancora alla metà del XIII secolo, in questa ed in altre zone del Piemonte²⁸, esiste un rapporto tra un territorio di più stretta pertinenza di un borgo, da un lato, ed un'area della quale si salvaguardano le caratteristiche generiche di *comunia*, dall'altro, caratterizzata da una contiguità non necessariamente delineata dalle linee dei confini territoriali e da prerogative di accesso nel tempo e secondo criteri modificabili che variano da documento a documento. Per quanto riguarda il metodo di ricerca sembra naturale affermare che una simile conclusione dell'analisi storica si debba al reperimento di un non vasto *corpus* documentario e come un'indagine incentrata su di una sola comunità, senza lo studio delle situazioni limitrofe, non sortirebbe probabilmente risultati analoghi e non

25 Uno dei fondi più consistenti di questi documenti si trova nell'Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi Monferrato Confini, lettera M, n. 10, un registro intitolato *Copie dei vari ordinati della comunità di Mombaruzzo, terra del Monferrato, concernenti la conservazione di sue ragioni sulla tenuta denominata 'la Comunia' e la custodia di quei boschi, esposti a danni, che gli recano le Terre confinanti dell'Alessandrino* (1366-1523). Cfr. anche Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi Monferrato Confini, lettera R, in particolare il documento 1 del 26 Giugno 1411, *Sentenza arbitrata di Quirico Gambarotta ed altri sulla divisione dei Confini di Ricaldone e Cassine, colla designazione dei siti ove piantare si dovessero li termini divisorii*. Per una situazione che inizialmente sembra mostrare elementi simili si può leggere *Terre e comunità nell'Italia Padana. Il caso delle Partecipanze Agrarie Emiliane da beni comuni a beni collettivi* = numero monografico di "Cheiron", 8, 1990-1991, 14-15.

26 Cfr. *Gli Statuti del Comune e degli Uomini di Mombaruzzo*, cit., f. XXXVIIIv.

27 Cfr. *Gli Statuti del Comune e degli Uomini di Mombaruzzo*, cit., f. XXXVr ssgg.

28 Cfr. Paola Guglielmotti, *Comunità e territorio.*, cit., *passim*.

avrebbe il senso di un'analisi a tutto tondo.

E' molto interessante, in ogni caso, notare quanto fosse importante (nello spazio di più di un secolo ed oltre) per le comunità protagoniste delle deliberazioni degli atti presi in esame l'area boschiva dei *comunia*, sia a livello di risorsa (non definibile nell'essenza e nella distribuzione quantitativa totale ed in relazione ad ogni villaggio, come detto, con assoluta esattezza), sia a livello di "elemento politico" sul quale fare pesare dispute di natura politica che potessero influenzare, in un modo o nell'altro, equilibri di potere e possibilità di ingerenze esterne nella zona interessata.

Suggestiva è anche l'ipotesi (forse qualcosa di più di una semplice ipotesi) secondo la quale i *comunia* non sarebbero stati spartiti con nette delimitazioni di confine e di proprietà tra i vari borghi precisamente per la loro funzione di "collante" dei rapporti reciproci tra i borghi stessi. E' inoltre da sottolineare, in chiusura, l'elemento "sperimentale" di questo tipo di sfruttamento dei territori collettivi che affiora dai quattro documenti presi in esame, quasi che i *comunia* costituissero anche, per i borghi che li dividevano, una sorta di "laboratorio" per l'elaborazione di normative applicabili non soltanto nel "microcosmo" dei rapporti tra borgo e borgo, ma anche nel "macrocosmo" delle relazioni tra i borghi stessi (rappresentati collettivamente o singolarmente od a gruppi a seconda delle contingenze) con poteri territoriali più importanti quali il Marchesato di Monferrato o la città di Alessandria.



Edizione critica del corpus dei documenti analizzati

Si presenta per la prima volta, qui di seguito, l'edizione critica dei quattro documenti presi in esame. Ho indicato tra i segni diacritici convenzionali <> le integrazioni che ho apportato al testo. Ho segnalato le lacune o la presenza di parole non decifrabili tramite le parentesi quadre, []. Laddove si sia reso necessario un intervento di altra natura (un'espunzione, ad esempio, od un emendamento più corposo di una semplice e breve integrazione) da parte mia o laddove il testo stesso appaia insanabile l'informazione è demandata all'apparato delle note critiche.

Documento I

1247, marzo 13, Maranzana

I rappresentanti dei comuni di Cassine, Mombaruzzo, Maranzana, Alice, Ricaldone e Bruno stabiliscono norme per l'utilizzo e la salvaguardia del bosco [...] *ultra Cervinum [...]*.

Copia semplice del secolo XVII, in Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi Monferrato Confini, lettera B, n. 9, c. 1r.

In nomine Domini Amen. Anno M°CCXLVII, indictione quinta, die martis XIII mensis martii, extra Maranzane, in podio Caponi<s>²⁹ de Maranzana. Guibonus de Buzia, Pasquario et Henricus Caligarius, syndici et inbasatores comunis Casinarum, et Rufinus Malecalzatus, Otto Crista et Guiatio Monitiazza et Domenicus Baratazius, consules Montisbarucii, sicuti asserebant et asserverant et Gulielmus³⁰ Buzia, syndicus comunis Maranzane, et Petrus Ferarius, syndicus comunis Alicis et

*Bergondius de Pezetis, syndicus comunis Ricaldoni, et Bernardus et Bunzius Ranga de Bruno, syndici dicti comunis, nomine et a parte dictarum comunitatum ad hoc specialiter constituti unanimiter et a concordia firmaverunt et ordinaverunt ut comunia infrascriptorum locorum ultra Cervinum, s<c>ilicet³¹ nemus, coheret cum hominibus Gamalerii, Bruni, Carantini, Montisbaracii³², Maranzane et Casinis debeant de cetero usque ad quatuor annos proxime preteritos optime custodiri ad omnibus hominibus dictorum locorum et ominibus aliis hominibus per fustarios³³ dictorum locorum ad hoc specialiter ordinatos, tali modo quod si aliquis homo vel femina inventa fuerit in predicto nemore *taliare vel*³⁴ exportare de predicto nemore tam de hominibus predictorum locorum quam aliunde sint in banno pro fuso uno solidorum quinque, pro axinata solidos decem, pro plaustro sive barozia solidos viginti et hoc inteligitur*

29 Si integra qui la lezione [...] *Caponi [...]* in [...] *Caponis [...]* sulla base del testo del III documento e seguendo un criterio di suffissazione toponimica che privilegia la forma [...] *Caponis [...]* (corretta morfologicamente) rispetto a quella abbreviata (o fraintesa nella morfologia) [...] *Caponi [...]*.

30 Si lascia, qui, la forma [...] *Gulielmus [...]*, "italianizzata", considerata come *lectio difficilior* e, dunque, autentica. Altrove il nome Guglielmo è trascritto secondo l'onomastica germanica (e, di conseguenza, "francesizzata"), [...] *Guillelmus [...]* (alla fine di questo stesso documento ed in due occorrenze nel documento III) e [...] *Guillelmum [...]* (nel II documento).

31 Il documento riporta la *lectio [...]* *silicet [...]*. La *si* è emendata in [...] *scilicet [...]*.

32 [...] *Montisbaracii [...]* è forma alternativa di [...] *Montisbarucii [...]*. Non è necessario, in questo caso, un intervento testuale.

33 * *Fustarius* sembra essere e con ogni probabilità è forma alternativa per

* *forastarius* e * *frostarius*. Essa appare soltanto in questa occorrenza, ma la morfologia di questa parola fa pensare ad una variante invalsa nell'uso piuttosto che ad un errore del trascrittore e, quindi, ad una corruzione del testo. Si lascia, dunque, nell'edizione di questo documento, la forma [...] *fustarios [...]*.

34 Nel documento [...] *vel [...]* è ripetuto due volte per una evidente diplografia. Lo si è naturalmente espunto.

tam de lignis sichis dicti nemoris quam viridis, spine exceptuata. Item ordinaverunt quod ubi sunt camparii sive forastarii predictorum locorum quod debeant dictum nemus custodire bona fide et sine fraude et debeant eos quos invenerint taliare vel de ipso portare, accusare infra tres dies vel octo ad plus potestati vel consulis illius loci unde fuerit ac<c>usandus³⁵ et comuni illius loci accusati teneatur dare medium bannum illius terre de qua fuerit accusator. Item quod si forastarii a<c>cusabunt³⁶ aliquem qui non cognoverint potestas vel consules illius loci accusati debeant inquirere veritatem et nominem accusati et facere dictum bannum solvere. Item ordinaverunt quod aliqua predictorum comunitatum non pos<s>int³⁷ miteri post dictum ter-

minum quatuor annorum in dicto nemore ad ipsum incidendum nisi fuerit de voluntate omnium aliarum comunitatum sub pena librarum ducentum sive inde stipulanda et promissa et comisa pena nichilominus ea atendere teneantur. Qua pena evenit et evenire debeat parti observati. Item promiserunt et ordinaverunt inter se et quilibet hinc comunitates infra scriptas et ita promiserunt et convenerunt ad invicem et ita teneantur ponere in statutis ipsorum // locorum dicti ordines ut supra factos et ea omnia atendere et observare. Item ordinaverunt quod forastariis quibuscumque fides de omnibus accusis per eos factis adhibeantur. Item quod forastarii quilibet comunitatis debeant omni anno mutari si placuerit comunitati de qua fuerint frostarii³⁸ postea

35 Si integra qui la *lectio* [...] *acusandus* [...] in [...] *accusandus* [...], sulla base dell'antecedente quadrisillabo [...] *accusare* [...] e dei successivi (tutti quadrisillabi, come [...] *accusandus* [...]) [...] *accusati* [...], [...] *accusator* [...], [...] *accusati* [...] ed [...] *accusati* [...].

36 Si è integrata la *lectio* [...] *acusabunt* [...] in [...] *accusabunt* [...], sulla base delle attestazioni del periodo antecedente e del periodo che contiene la suddetta *lectio*. La doppia forma, nondimeno, può essere considerata originale (e, in qualche modo, “corretta”), poiché sembra possibile ricavare una norma che prevede l’uso “scorretto” della <c> isolata nelle forme di *accuso* nelle quali al morfema -sa- segua un altro morfema formato da consonante o da gruppo consonantico più la vocale <u>, come nei casi di [...] *acusandus* [...] (gruppo consonantico -nd- più -u- dopo il morfema -sa-) ed [...] *acusabunt* [...] (consonante -b- più -u- dopo il morfema -sa-). Laddove, invece, il morfema -sa- sia seguito dalla consonante -t- più vocale, le forme di *accuso* presentano regolarmente la doppia <c> ([...] *accusati* [...]; [...] *accusator* [...]; [...] *accusati* [...]; [...] *accusati* [...]). Più sotto, nel documento, appare la forma [...] *acusare* [...], corretta in [...] *accusare* [...] sulla base della già citata *lectio* [...] *accusare* [...] che inaugura la serie delle forme verbali derivate da *accuso* in questa parte del documento I. Se la norma linguistica appena enucleata vale, occorre postulare che essa si applichi, per la presenza della doppia <c>, quasi esclusivamente in dipendenza di -t- più vocale dopo il morfema -sa- e che molte delle altre forme (ed eventuali varianti dialettali, tutte comunque quadrisillabe) prevedano, invece, l’uso “scorretto”, ma normale e normalizzato, della <c> isolata. Interessante è registrare, sempre nel documento I, qualche riga sopra quest’ultima *lectio* [...] *ac<c>usare* [...], la forma sostantivale derivata da *accuso* [...] *accusis* [...], scritta correttamente con la doppia <c>. [...] *accusis* [...] è parola trisillaba, dunque aderente sillabicamente ad *accuso* e molto difficilmente potrebbe perdere, in seguito a trasformazioni linguistiche di sorta, la doppia <c>.

37 Nel testo originale [...] *posint* [...]. Ho emendato in [...] *possint* [...], anche se la *scriptio* con una sola <s>, se pure scorretta, può apparire “corretta”, perché invalsa nell’uso (del redattore originario del documento o del trascrittore). Cfr. nota 57.

38 *Lectio* corrotta con sincope e scambio vocalico per [...] *forastarii* [...]. Non la si è emendata, nel testo, perché appare plausibile come forma derivata ed invalsa nell’uso per [...] *forastarii* [...]. A livello di trasformazione morfologica essa appare più probabile e spiegabile rispetto a [...] *fustarios* [...] - che comunque sembra avere una sua giustificazione linguistica - di qualche riga sopra e di nota 33.

vero in presentia predictorum sindicorum, consulum et inbasatorum predictarum comunitatum forastario comunis Maranzane, **Cassinis**³⁹, Alicis, Ricaldoni omnia predicta nemora iuraverunt et unanimiter custodire per annum presentem et tagliatores sive exportatores **ac<c>usare**⁴⁰ sic ut supra est declaratum. Nomina forastariorum de Casinis sunt **h<a>ec**⁴¹: Muffus Philipi, Ruffinus Aicardi, nomen frostarii Maranzane Manfredus Buzia, nomen **illius da**⁴² **Rica<l>dono**⁴³ Albertus de Quarto,

nomen illius Alicis Gilardus. Et inde omnes predicti publicum instrumentum unius tenoris fieri preceperunt. Testes ibi fuerunt **vocati, rogati []**⁴⁴ Areria, Guianus de Bruno, Cristus Henricus, Calvus de Montebarucio, Rufinus de Castro de Ricaldono, Angelinus Lanbertus de Maranzana, Rufinus de Sexto de Alice, Guillelmus Gigia de **Cassinis**⁴⁵.

Ego Henricus Caligarius, notarius sacri palatii, hanc cartam scripsi et interfui.

39 Forma con due <s>, [...] *Cassinis* [...] invece di [...] *Casinis* [...]. Si tratta di una variante testuale e la seconda <s> (che ritorna anche nel III documento) non deve essere necessariamente espunta. L'etimologia del toponimo, nondimeno, indica la forma con due <s> (attestata anche nella denominazione moderna del *locus*) come scorretta e quella con una sola <s> come originaria. La prima attestazione, [...] *Casinis* [...], nondimeno, come detto, è interscambiabile nell'uso con la seconda, [...] *Cassinis* [...], che, pertanto, non deve essere corretta. Sul toponimo *Casine* (antica denominazione di Cassine), cfr. Francesco Perono Cacciafoco, 'Casine', un toponimo a metà tra Cassine e Cassinelle. *Storia di Cassine e del suo complesso monumentale*, in "L'Ancora", 9 Giugno 2002, pag. 17.

40 Cfr. note 35 e 36.

41 Nel testo originale la *lectio* è [...] *hec* [...]. Si tratta di una *scriptio* comune nel Latino tardo e medievale. La si è corretta, comunque (e forse si è prodotto un ipercorrettismo), in [...] *haec* [...].

42 Probabile svista del redattore del documento per la forma [...] *de* [...]. La forma [...] *da* [...] è "italianizzante" e testimonia del passaggio linguistico tra il Latino e l'Italiano volgare. Cfr. nota 43.

43 Il testo del documento ha [...] *Ricadono* [...]. Si è corretta la forma in [...] *Ricaldono* [...] sulla base delle altre attestazioni (tutte corrispondenti alla forma corretta) nel *corpus* dei quattro documenti analizzati, su quella della tradizione testuale del toponimo nella documentazione medievale contemporanea e soprattutto sul fatto che qualche riga dopo la forma appare così come la si è emendata, [...] *Ricaldono* [...], a proposito di uno dei testimoni dell'atto, [...] *Rufinus de Castro de Ricaldono* [...]. La <l> può essere, come si dice, "rimasta nella penna" del trascrittore. La formula [...] *da Ricaldono* [...] con il [...] *da* [...] è "italianizzata" e possibile, vista l'epoca della redazione del documento. Non sembrerebbe, però, troppo azzardato (come accennato nella nota antecedente) emendare il [...] *da* [...] in [...] *de* [...] (anche sulla base del *nomen* del *frostarius* stesso di Ricaldone, [...] *Albertus de Quarto* [...], denominazione onomastica forse standardizzata, ma con evidente richiamo toponomastico e soprattutto in riferimento all'attestazione del nome e della provenienza del già citato firmatario dell'atto [...] *Rufinus de Castro de Ricaldono* [...]).

44 Lacuna testuale irrisolvibile (cm 1). Manca il *nomen* (il nome proprio) del primo testimone firmatario dell'atto.

45 Cfr. nota 39. [...] *Cassinis* [...] per * [...] *Casinis* [...].

Documento II

1247, marzo 13, Maranzana

Il castellano ed i consiglieri del borgo di Maranzana incaricano Guglielmo Buzia della tutela e della custodia del bosco [...] *ultra Cervinum* [...] secondo le norme definite negli antecedenti accordi e gli assegnano il compito di curare la sua eventuale spartizione.

Copia semplice del secolo XVII, in Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi Monferrato Confini, lettera B, n. 9, c. 1v.

Anno nativitatís Domini M^oCCXLVII, indicione quinta, die martís XIII martii, in []⁴⁶ podio []⁴⁷ de Maranzana. Dominus Ans<elmus>⁴⁸ Verbotis, castelanus Maranzane, voluntate consiliariorum dicti loci, congregati simul voce preconis qui

nuncios comunis in ipsum consilium constiterunt Guillelmum Buziam, sindicum comunis Maranzane, ad ordinandum custodiam et custodes nemoris de comunia de ultra Cervinum et ad omnia alia faciendum que⁴⁹ fuerit necessaria comuni Maranzane pro facto dicti nemoris sive divisione vel aliqua alia re de qua fuerint in acordio sindici comunitatum dicti nemoris, promitentes quicquid predictus syndicus fecerit habere rattum firmum sub obligatione omnium bonorum dicti comunis. Et inde hanc cartam fieri preceperunt. Testes ibi fuerunt rogati Manfredus Buzia et Barganzius Petri Rubei.

Ego Henricus Caligarius, notarius sacri palatii, hanc cartam scripsi et interfui.

46 Segue, depennata, una parola di lettura incerta. E' possibile che si tratti di un errore con trasposizione di parole. Rispetto al documento I ed al documento III manca, in questa "formula di localizzazione", l'indicazione [...] *extra Maranzane* [...] che andrebbe a collocarsi, per analogia, tra [...] *die martís XIII martii*, [...] ed [...] *in [] podio []* [...]. E' possibile che la parola non leggibile che è stata depennata fosse parte dell'indicazione [...] *extra Maranzane* [...], per errore di trasposizione collocata dal copista (o, meno probabilmente, dal redattore originario del documento) dopo [...] *in []* e, dunque, per la svista di collocazione, non più capita e depennata come non essenziale al testo e non attinente al contesto. Vista la "rigida" formularità dei documenti I e III in quanto a "localizzazione", sembra, quindi, plausibile che la lezione originaria di questo luogo del documento II ricalcasse quelle degli altri due documenti e che la corruzione del passo derivi da un errore di trascrizione dovuto alla tachigrafia o ad una semplice svista nella collocazione delle parole secondo l'ordine corretto da parte del copista o (meno probabilmente) del redattore originario del documento. La formula di localizzazione suonerebbe, dunque, così (e questa è l'integrazione che mi sento di proporre): *Anno nativitatís Domini M^oCCXLVII, indicione quinta, die martís XIII martii, extra Maranzane, in podio Caponis de Maranzana [...]*.

47 Lacuna testuale (cm 1, 2). La si può integrare e risolvere con efficacia, basandosi sul testo sicuro del documento antecedente e di quello successivo (e per analogia logica), con [...] *Caponis* [...]. Il periodo risulterebbe, quindi, *Anno nativitatís Domini M^oCCXLVII, indicione quinta, die martís XIII martii, in [] podio <Caponis> de Maranzana [...]*.

48 Si è integrata la lacuna dopo [...] *Ans[]* [...] con * *-elmus*, ottenendo, correttamente, il *nomen* [...] *Anselmus* [...]. Visti i problemi testuali che questo nome comporta nel *corpus* dei quattro documenti analizzati, lo si sarebbe potuto risolvere anche come [...] *Ansermus* [...] (forma "dialettalizzata" e forse invalsa nell'uso del trascrittore del documento), salvo poi dovere comunque normalizzare questa *lectio* in [...] *Anselmus* [...]. Cfr. nota 54 e nota 65.

49 Sarebbe un ipercorrettismo (come per l' [...] *hec* [...] / [...] *haec* [...] del documento I) correggere questo [...] *que* [...] in [...] *quae* [...]. *Que* è forma invalsa, nel Latino tardo e medie-

Documento III

Maranzana, marzo 13, 1247

I rappresentanti dei borghi di Ricaldone e di Alice, a nome delle altre comunità interessate, chiedono ai rappresentanti dei comuni di Cassine, Mombaruzzo, Maranzana e Bruno se vogliono acquistare la loro quota di bosco [...] in nemore ultra Cervinum [...].

Copia semplice del secolo XVII, in Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi Monferrato Confini, lettera B, n. 9, c. Iv.

Anno Domini M^oCCXLVII, indicione quinta, die martis XIII mensis martii, extra Maranzane, in podio Caponis de Maranzana. Ibidem Bergondius de Pezeta, syndicus comunis Ricaldoni, et Petrus Ferarius, syndicus comunis Alicis, nomine aliarum *comunitatum*⁵⁰, requisiverunt inbasatores sindicis Casinarum et consules Montisbarucii, Maranzane et Bruni si volunt emere nemora que habent in nemore de ultra Cervinum quod ipsi parati erunt vendere et inde deberent eis

rendere hinc ad Octavam Pasche, alioquin vendebunt aliis emptoribus quibuscumque possunt et tunc syndici *Cassarum*⁵¹, consules *Montisbarucii*⁵², Bruni et Maranzane dixerunt quod bene volebant eorum portionem emere si volunt eam alienare et ibidem Guillelmus Buzia, syndicus Maranzane, nomine dicti comunis, dixit quod vendicio de qua fecerunt mentionem homines Ricaldoni et Alicis potius pertinebat comunitati Maranzane quam aliis quarteriis, eo quia comunitates Alicis et Ricaldoni erant de quarterio Maranzane et quod eam volebant emere nomine dicti comunis Maranzane. Et inde hanc cartam et pluries unius tenoris fieri preceperunt. Testes ibi fuerunt rogati Guillelmus Gigia de *Cassinis*⁵³, *Anse<|>mus*⁵⁴ Lanbertus de Maranzana et Henrietus Murus de Monteburucio.

Ego Henricus Caligarius, notarius sacri palatii, hanc cartam scripsi et interfui.

vale, testimonianza del processo di perdita di questo tipo di dittonghi e della loro “chiusura” in una vocale singola (-ae > -e) nel passaggio dal Latino all’Italiano volgare. Questa considerazione vale anche per tutti gli altri pronomi con queste caratteristiche morfologiche presenti nei documenti analizzati in questa sede.

50 Segue, depennato, [...] *unanimiter* [...]. Lo si potrebbe espungere del tutto, come ho fatto, per logica (e seguendo la cancellatura del trascrittore), ma anche reintegrare (se pure il senso di “all’unanimità” dovrebbe essere, in questo caso, interpretato non letteralmente, ma con riferimento alle comunità interessate e come richiamo testuale al documento I), sconfessando la cancellazione da parte del copista del documento. Il richiamo testuale rispetto alla formula del documento I [...] *et a parte dictarum comunitatum ad hoc specialiter constituti unanimiter* [...] appare, infatti, piuttosto forte ([...] *unanimiter* [...] ritorna ancora, in contesto più o meno analogo, sempre nel documento I, [...] *iuraverunt et unanimiter custodire per annum presentem* [...]).

51 Cfr. nota 39. Forma con due <s>, [...] *Cassarum* [...] invece di [...] *Casinarum* [...]. Si tratta di una variante testuale e la seconda <s> (che si legge anche nel documento I) non deve essere espunta.

52 Per la dicotomia *Montisbarucii* / *Montisbarucii*, cfr. nota 32.

53 Cfr. nota 39 e nota 51. [...] *Cassinis* [...] per * [...] *Casinis* [...].

54 Nel testo originale il copista scrive [...] *Ansermus* [...], forse svista con scambio consonantico dovuta probabilmente alla vicinanza del *nomen* [...] *Lanbertus* [...]. Come ricordato alla nota 48, nondimeno, la forma [...] *Ansermus* [...] potrebbe essere con una certa quale

Documento IV

1350, agosto 24, Maranzana

Rapporto della ricognizione dei confini dei territori di Maranzana, borgo facente parte del marchesato di Monferrato, e di Gamalero, centro annesso al *districtus* di Alessandria, con apposizione dei termini nella valle del Cervino.

Copia semplice del secolo XVII, in Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi Monferrato Confini, lettera B, n. 9, c. 2r.

Anno *nativitatis Domini*.⁵⁵ M^oCCCL, *inditione*⁵⁶ *tertia, die vigesimo quarto mensis augusti. In pose*⁵⁷ Maranzane, in *zerba Francisci de Roantio, penes via comunis, presentibus domino Francisco de Roantio, Lanfranco de Sallis, Gilardo de Griolis, omnibus de Gamalerio, testibus vocatis et rogatis quorum presentia cum comunitates Maranzane districti et iurisdictionis domini marchionis Montisferrati et Gamalerii districti <et>*

probabilità una *lectio* “dialezzata” ed invalsa nell’uso del trascrittore del documento. Dunque non un semplice errore di scambio consonantico di <r> per <l>. La forma deve essere, comunque, come ho fatto, emendata e normalizzata in [...] *Anselmus* [...]. Non sembra troppo sensata e non è provata l’ipotesi che considera questo [...] *Ansermus* [...] come un cognome (e, dunque, [...] *Lanbertus* [...]) come il nome proprio del testimone dell’atto) e, per questo, corretto nella *lectio* [...] *Ansermus* [...]. In ogni caso, si trattasse anche di un cognome (cosa che realisticamente non è), esso deriverebbe da * *Anselmus* e dunque non sarebbe irragionevole emendare [...] *Ansermus* [...] in [...] *Anselmus* [...]. Cfr. anche nota 65.

⁵⁵ Il punto fermo (.) in questa sede è fuori posto. Si tratta di un errore del copista o di una possibile sovrapposizione nella trascrizione della formula completa per la datazione in una *lectio* ibrida tra quella del I documento e quelle del II e del III. Congetturando una lacuna dopo [...] *Domini* [...] la formula potrebbe essere ricostruita così: *In nomine Domini Amen. Anno nativitatis Domini M^oCCCL, [...]*. Essendo questo intervento troppo invasivo, sembra ragionevole espungere il punto fermo dopo [...] *Domini* [...], rendendo così la formula: *Anno nativitatis Domini M^oCCCL, [...]*. L’opportunità di una congettura quale la prima qui presentata non è, nondimeno, soltanto ipotesi puramente teorica, ma si basa sull’indizio testuale fornito dal punto fermo fuori posto che potrebbe indicare la volontà del trascrittore del documento di duplicare la formula *In nomine Domini Amen – Anno nativitatis Domini*, duplicazione poi non effettuata, ma involontariamente adombrata nella permanenza fuori posto del punto fermo.

⁵⁶ Variante “pseudo-colta” per la forma più comune [...] *indicione* [...]. La *lectio* con la <t> adombra la volontà di un formalismo scrittorio più marcato, quella con la <c> è testimonianza del passaggio fonetico del Latino tardo e medievale per la pronuncia di <z> dalla <t> alla <c>.

⁵⁷ Nel testo originale [...] *in pose* [...]. Ho emendato [...] *pose* [...], integrando una <s>, in [...] *posse* [...], forma invalsa in abbondante documentazione più o meno contemporanea a quest’atto. La doppia <s> appare correzione logica e necessaria, anche se in questo documento il trascrittore (qualora non si tratti del redattore originario) sembra portato spessissimo a non utilizzare le doppie consonanti anche laddove l’interprete del testo se le aspetterebbe come *scriptio* normale. Sembra essere, questa della cassazione delle doppie consonanti, una tendenza dialettistica del trascrittore (o del redattore originale) del documento, tendenza che ricorre nell’interezza di quest’atto notarile. A sostegno dell’aberrante (ma forse funzionale al contesto - seppure scorretto -, vista l’eliminazione quasi costante delle doppie consonanti) forma [...] *pose* [...] più oltre in questo stesso testo compare la *lectio* [...] *possessiones* [...] che ho comunque emendato, integrandola con l’aggiunta di una <s>, in [...] *possessiones* [...]. Cfr. nota 75.

*iurisdictionis*⁵⁸ *Alexandrie habeant et teneant et possideant et quasi possideant ter<r>itoria*⁵⁹ et eorum poderia ad invicem *coherentiata*⁶⁰ et specialiter quamdam *val<l>em*⁶¹, que vocatur valle Cervini, *volentes*⁶² dare materiam ne propter aliquam dependentiam ex iurisdictione dictorum locorum vel alicuius eorum per aliquem quam comunitati possint per singulares personas dictorum locorum vel alicuius eorum propter quam oriri posset super quorum *ter<r>itoria*⁶³ essent *comissa*⁶⁴ et ad quorum magistratum pertinue-

rit *cognicio sue quod Dominicus de Soschatio et Philipus Dolistus, anbo de Alexandria, massarii et officiales dicti comunis Alexandrie et in hac parte specialiter deputati per dictum comunem Alexandrie ut dicunt constare in actis civitatis Alexandrie vice et nomine dicti comunis Alexandrie et comunis Gamalerii eius districtu ex una parte nec non Anse<l>mus*⁶⁵ Lambertus de Maranzana, *sindicus et syndicatores nomine comunis et hominum Maranzane de quo sindicato est carta facta per me nota-*

58 Nel testo originale [...] *districti iurisdictionis* [...]. Ho integrato l' [...] et [...] su base logica ed in riferimento alla formula che subito precede questa nel documento, [...] *districti et iurisdictionis* [...], ed ho espunto la <l> di [...] *iurisdictionis* [...], forma latina corretta, ma non congrua al contesto della morfologia delle parole del Latino medievale del documento, nel quale nella formula che subito precede la presente appare la forma scorretta, ma in questa morfologia "volgare" corretta, [...] *iurisdictionis* [...]. Le due varianti, nondimeno, possono coesistere, testimoniando la spinta centripeta verso il conservativismo linguistico dei documenti notarili medievali e l'opposta spinta centrifuga verso il passaggio dal Latino all'Italiano volgare che interessa (spesso pesantemente) anche questi stessi documenti.

59 Nel testo originale [...] *teritoria* [...]. Ho normalizzato la forma, come ho fatto anche altrove, in [...] *territoria* [...]. La *lectio* [...] *teritoria* [...] appare come un dialettalismo invalso nell'uso linguistico del trascrittore del documento.

60 Nel testo originale [...] *choerentiata* [...], naturale svista del copista con anteposizione della <h> rispetto alla <o>. Questa forma derivata da *cohaereo* (> *cohereo* nel Latino tardo e medievale, -ae- > -e-), come quelle che ad essa seguono in questo stesso documento, è testimonianza della perdita di "senso morfologico" della <h> in questo verbo e nei termini da esso derivati e della difficoltà del trascrittore nel cercare di collocare correttamente un elemento morfologico (<h>) del quale si è perso ormai il significato nella costruzione della parola. Cfr. nota 77.

61 Nel testo originale [...] *valem* [...]. Ho integrato in [...] *vallem* [...]. La forma senza la doppia <l> sembra essere un dialettalismo invalso nell'uso linguistico del trascrittore del documento. Segue, depennato, [...] *comuni* [...]. Ho scelto di espungerlo definitivamente, non reintegrandolo nel testo.

62 Nell'originale la forma è [...] *volentes* [...] e così la ho lasciata nell'edizione del documento. Il testo risale al 1350 e, visti usi sintattici come questo, caratteristici del Latino tardo e medievale, non è necessario modificare od emendare questa *lectio*.

63 Nel testo originale [...] *teritorio* [...]. Cfr. nota 59.

64 Forma del Latino tardo e medievale per [...] *commissa* [...]. Non necessita di emendamento, essendo invalsa anche nell'uso scritto.

65 Come nel documento antecedente la forma del testo originale è [...] *Ansermus* [...], probabile svista di trascinamento consonantico. Nel documento antecedente (ed anche nel documento I: [...] *Angelinus Lanbertus de Maranzana* [...]) si legge la forma [...] *Lanbertus* [...], qui normalizzata in [...] *Lambertus* [...]. Il copista del presente documento deve essersi riferito a quello antecedente, ricalcando la forma [...] *Ansermus* [...], ma normalizzando ("italianizzando") la forma [...] *Lanbertus* [...] in [...] *Lambertus* [...]. Lo scambio della <l> con la <r> è un dialettalismo tipico dell'area nella quale questi documenti furono redatti. La forma [...] *Ansermus* [...], derivata dall'erroneo scambio dialettale della <l> di [...] *Anselmus* [...] con la <r>, potrebbe essere diventata, nel tempo, la forma invalsa (naturalmente a livello di indicazione onomastica). Cfr. nota 54.



rio infrascripto eodem anno, indicione et die ex alia parte, **volentes**⁶⁶ ad invicem amicablem convenire et fines discernere inter dicta comunia et specialiter in valle Cervini convenerunt insimul ad invicem pacifice et quiete vivere et terminos apouerunt inter dicta **territoria**⁶⁷ ut infra. In primis venientes a loco Maranzane in et per **val<|>em**⁶⁸ Cervini et eundo versus Gamalerium per dictam vallem a manu sinistra posuerant unum terminum loco ubi dicitur ad **Murisellum**⁶⁹ Bonbucem veniendo deversus nemora situata deversus Gamalerium et Alexandriam. Ita quod dicta nemora remaneant tota in poderio Gamalerii a manu verso dexteram, in

dicta valle **posuerunt**⁷⁰ alium terminum et designaverunt quod a termino **des<c>endente**⁷¹ in **val<|>is**⁷² Cervini usque ad Murisellum et **fos<s>ata**⁷³ de novo constructa per homines Gamalerii et Maranzane **com<m>uniter**⁷⁴ et concorder a dicta fossata posuerunt alium terminum et pro termino dicta **fos<s>ata** designaverunt. Que **fos<s>ata** coherent desuper poderium Gamalerii heredes Federici Fabie, Iacobus de Capella de Gamalerio ed heredes Petri Rubei de Maranzana et runcias Cervini deversus vero poderium Maranzane, a parte superiori coherent terre et **pos<s>essiones**⁷⁵ domini marchionis Montisferrati et

66 Cfr. nota 62.

67 Con la doppia <r> nel testo originale, forma corretta, anche se percentualmente più rara in questo documento. Cfr. nota 59 e nota 63.

68 Nel testo originale [...] **valem** [...]. Cfr. nota 61.

69 Nel testo originale [...] **Murrisellum** [...]. Ho emendato cancellando la seconda <r> in rapporto al [...] **Murisellum** [...] con una sola <r> che compare qualche riga dopo nel documento e che sembra essere la forma corretta del *nomen*.

70 Nel testo originale [...] **possuerunt** [...]. Ho emendato il verbo in [...] **posuerunt** [...], sembrando a tutta vista la forma [...] **possuerunt** [...] un errore del copista in un fraintendimento (fonetico e non semantico) tra *pono* e *possum* con duplicazione della <s>. Qualche riga sopra, nel documento, la forma usata è [...] **posuerant** [...]. Qualche riga sotto la forma utilizzata è [...] **posuerunt** [...]. Va detto, comunque, che in documenti così tardi la doppia forma (con <s> e con <ss>) è possibile, anche se qui sembra in tutto e per tutto un fraintendimento fonetico del copista. Da notare la confusione tra l'uso della <s> singola e della doppia <s> in parole foneticamente simili, ma non necessariamente di uguale derivazione: [...] **pose** [...] / [...] **posse** [...]; [...] **possessiones** [...] / [...] **possessiones** [...] vs [...] **possuerunt** [...] / [...] **posuerunt** [...].

71 Nel testo originale la forma è [...] **desendente** [...]. *Lectio* aberrante. Ho ritenuto di doverla integrare con l'aggiunta della <c> in [...] **descendente** [...]. Un'attestazione [...] **desendente** [...], in un *pastiche* linguistico come quello di questo documento, è comunque sempre possibile. Occorre, però, ricordare che se [...] **desendente** [...] fosse considerato un dialettalismo la caduta della <c> non corrisponderebbe ad un fenomeno fonetico caratteristico dell'area linguistico-dialettale nella quale il testo fu redatto. La caduta di <c> dopo <s> è tipica di altri settori territoriali in Italia, specialmente dell'area emiliana.

72 Nel testo originale [...] **valis** [...]. Dialettalismo invalso nell'uso del trascrittore del documento. L'ho emendato in [...] **vallis** [...]. Cfr. nota 61 e nota 68. Nel documento la parola [...] **valis** [...] è ripetuta due volte. Evidente diplografia. Ho espunto, naturalmente, la ripetizione.

73 Nel testo originale [...] **fosata** [...]. L'integrazione della seconda <s> appare necessaria. [...] **fosata** [...] sembra essere un'altra forma dialettale invalsa nell'uso del trascrittore del documento ed utilizzata anche per la scrittura. Seguono, nel testo, un corretto [...] **fossata** [...] e poi altri due [...] **fosata** [...] da integrare in [...] **fos<s>ata** [...].

74 Nel testo originale [...] **comuniter** [...]. L'integrazione della seconda <m> è possibile, ma va notato che la forma [...] **comuniter** [...] è "italianizzata" e, dunque, plausibile anche in riferimento all'utilizzo diffuso e corretto in questo Latino medievale della parola [...] **comunis** [...].

75 Nel testo originale [...] **possessiones** [...]. *Lectio* aberrante con la ricorrente (in questo documento) cassazione delle doppie consonanti. Ho integrato con l'aggiunta di una <s> in [...]

Franciscus Vocatius de Maranzana. Quos terminos et ad⁷⁶ dicte partes amicablem conueniunt quod stare et esse debeant inter dictas co<h>erentias⁷⁷ pro terminis et finibus predictorum locorum, ita et talliter quod dictis terminis in antea des<c>endant⁷⁸ versus Gamalerium sit et esse debeat ter<r>itorium⁷⁹ et poderium Gamalerii, a parte vero superiori deuersus Maranzanam sit et esse debeat poderium et ter<r>itorium⁸⁰ comunis Maranzane, promit<t>entes⁸¹ sibi ad invicem partes predictae solemniter nomine antedicto omnia et singula suprascripta atendere et observare et numquam contrafacere vel veni-



possessiones [...]. Cfr. nota 57.

76 Segue, depennato, [...] *indic* [...]. Non serve dire che si tratta di un errore di scrittura che il copista stesso ha cancellato.

77 Si emenda [...] *coerentias* [...] in [...] *coherentias* [...]. In questo documento i derivati di *cohaereo* (nel Latino tardo ed in quello medievale *cohereo*, con la riduzione del dittongo a vocale, <ae- > <e->) sono trascritti con una palese incertezza da parte del copista riguardo alla posizione ed alla presenza o meno della <h>. Possiamo annoverare la forma scorretta [...] *choerentiata* [...], con la <h> anteposta alla <o>, poi le due forme corrette [...] *coherent* [...] e [...] *coherent* [...] ed infine questa forma, [...] *coerentias* [...], senza la <h>. Queste varianti sono indizio del fatto che il soggetto scrivente non sentiva più la <h> come parte della morfologia della parola e la posizionava (o si dimenticava di posizionarla) all'interno della parola stessa cercando di riprodurre una *scriptio* formale che ormai non corrispondeva più all'uso invalso delle parole derivate da *cohereo*

(< *cohaereo*). Cfr. nota 60.

78 Nel testo originale [...] *desendant* [...]. Ho integrato in [...] *descendant* [...]. Cfr. nota 71. Visto che la forma si ripete anche in quest'occorrenza senza la <c>, restando necessaria l'integrazione, si può pensare, come accennato a proposito della *lectio* [...] *desendente* [...], ad un dialettalismo del redattore originario del documento o del trascrittore.

79 Nel testo originale [...] *teritorium* [...]. Ho integrato in [...] *territorium* [...]. Cfr. note 59, 63 e 67.

80 Nel testo originale [...] *teritorium* [...]. Ho integrato in [...] *territorium* [...]. Cfr. note 59, 63, 67 e 79.

81 Nel testo originale [...] *promitentes* [...]. Ho integrato in [...] *promittentes* [...]. La forma con una sola <t>, nondimeno, vista l'epoca della redazione del documento, è plausibile. Molti termini, in questo atto, non presentano le doppie consonanti che darebbero alle parole l'attestato di *lectio facilior*. In realtà nel 1350 il Latino ha ormai subito tali e tante trasformazioni da potere essere considerato coerente allorché si esprime senza usare le doppie consonanti. La *lectio* senza la doppia consonante, dunque, pur apparendo *difficilior*, potrebbe essere considerata, di contro, la *lectio facilior*, mentre quella con la doppia consonante potrebbe essere attestazione di una variante ormai troppo antica. E' da segnalare che la mancanza di quasi tutte le doppie consonanti nelle parole di questo documento che morfologicamente le richiederebbero può essere considerata anche come un elemento di dialettalizzazione di questo linguaggio scritto, elemento introdotto forse originariamente dal redattore del documento o, più probabilmente, in un secondo momento dai trascrittori (o dal trascrittore) del documento stesso. Occorre considerare, comunque, il fatto che la caduta di una consonante nei morfemi che prevedono doppia consonante non è propriamente un processo linguistico di "italianizzazione" della lingua e, dunque, alcune forme con caduta consonantica possono sembrare, piuttosto che volgari, appunto dialettali od aberranti. In questa sede si sono inte-

re de iure vel de facto sub refectione damnorum, interesse et expensarum litis et extra et sub *obligacione*⁸² et ypotecha omnium bonorum dictarum comunitatum. Et hanc cartam preceperunt pro una quaque parte dictarum comunitatum, videlicet una ad consilium unius vel

plura sapientis dictamine quotienscumque fuerit oportunum.

Ego Ricardus Bos de Maranzana, *inperiali*⁸³ auctoritate notarius, hanc cartam michi iussam traddidi, scripsi et interfui.

grate e normalizzate alcune forme che richiederebbero la doppia consonante non tanto per un criterio di esattezza linguistica (che nel 1350 non può essere pretesa e che, anzi, sarebbe anacronistica), quanto piuttosto per il fatto che il documento preso in esame è un atto notarile e che dunque ci si aspetterebbe che la lingua, sebbene stravolta dall'uso e dalle trasformazioni dei secoli, fosse più "regolare" rispetto ad altre attestazioni contemporanee. Numerosissimi sono, in ogni caso, anche in epoche anteriori, i documenti notarili che abbondano di varianti e di forme linguisticamente aberranti (molti sono i fattori che intervengono nella costituzione dell'impasto linguistico di questi documenti, non ultime la preparazione culturale e la conoscenza del Latino dei notai redattori degli atti e dei copisti che successivamente trascrissero gli stessi). Dunque il filologo non deve sorprendersi della possibilità che le parole senza doppia consonante siano da considerarsi come la *lectio facilior* in un testo come questo.

82 A dispetto del fatto che rispetto agli altri documenti di questo *corpus* in apertura sia usata la parola [...] *inditione* [...] al posto della più "volgare" [...] *indicione* [...], qui si utilizza [...] *obligacione* [...] in luogo della (possibile) *lectio* più "colta" * *obligatione*. Questo fatto potrebbe indicare che nel 1350 le due forme (quella con <c> e quella con <t>) ancora fossero concorrenziali ed interscambiabili.

83 Non è necessario emendare in [...] *imperiali* [...]. La forma [...] *inperiali* [...] è comune nel Latino tardo e medievale, così come la sostituzione (o la coesistenza) di <m>, davanti a <p> od a , con <n>. Ne è dimostrazione, in questo *corpus* di documenti, ad esempio anche la parola [...] *inbasatores* [...], nella *lectio* con <n> e non con <m>, od il *nomen* [...] *Lambertus* [...] / [...] *Lanbertus* [...], attestato sia con la <m>, sia con la <n>.

BIBLIOGRAFIA

- AA. VV., *Terre e comunità nell'Italia Padana. Il caso delle Partecipanze Agrarie Emiliane da beni comuni a beni collettivi* = numero monografico di "Cheiron", 8, 1990-1991;
- J. F. Böhmer, *Regesta imperii*, V, *Die Regesten des Kaiserreichs*, (1198-1272), Hildesheim, 1971;
- V. Ferraris (a cura di), *Gli Statuti del Comune e degli Uomini di Mombaruzzo nell'anno 1337*, Alessandria, 1991;
- V. Ferraris (a cura di), *Gli statuti Criminali del comune di Mombaruzzo nell'anno 1322*, Alessandria, 1994;
- F. Firpo, *L'area e gli anni della genesi di Alessandria: dinamiche e interferenze politico sociali*, in "BSBS" ("Bollettino storico-bibliografico subalpino"), 92 (1994), pagg. 476-504;
- F. Gasparolo (a cura di), *Cartario alessandrino fino al 1300*, 3 volumi, Alessandria, 1928-1930, "B[S]SS" ("Biblioteca [della Società] Storica Subalpina", 113, 115, 117);
- F. Guasco, *Lega fra i Comuni di Alessandria e di Cassine*, in "Rivista di storia, arte e archeologia della Provincia di Alessandria", 34 (1925), pagg. 243-247;
- Paola Guglielmotti, *Un luogo, una famiglia e il loro "incontro": Orba e i Trotti fino al XV secolo*, in *Le stanze di re Artù. Gli affreschi di Frugarolo e l'immaginario cavalleresco nell'autunno del Medioevo*, a cura di Enrico Castelnuovo, Milano, 1999, pagg. 25-43;
- Paola Guglielmotti, *Comunità e territorio. Villaggi del Piemonte medievale*, Viella, Roma, 2001;
- R. Merlone, *Gli Aleramici. Una dinastia dalle strutture pubbliche ai nuovi orientamenti territoriali (secoli IX-XI)*, Torino, 1995 ("B[S]SS" - "Biblioteca [della Società] Storica Subalpina", 212);
- G. B. Moriondo (a cura di), *Monumenta Aquensia*, 3 volumi, Torino, 1789-1790;
- F. Panero, *La signoria rurale dei vescovi di Acqui e l'amministrazione della grande proprietà ecclesiastica nei secoli X-XIV*, in "BSSACn" ("Bollettino della Società per gli studi storici, artistici e architettonici della provincia di Cuneo"), 2000, 2, pagg. 109-150;
- M. L. Passaggio, *Notizie storiche su Gamalero Alessandrino*, in "Rivista di storia arte archeologia per le province di Alessandria e Asti", 72, 1963, pagg. 165-187;
- Romeo Pavoni (a cura di), *Le carte medievali della Chiesa d'Acqui*, Collana storica di fonti e studi, 22, Genova, 1977;
- Francesco Perono Cacciafoco, *'Alix' nella storia. Borgo conteso ai confini dell'autorità vescovile. Noterella storica intorno ad Alice Bel Colle*, in "L'Ancora", 10 Marzo 2002, pag. 20.
- Francesco Perono Cacciafoco, *'Casine', un toponimo a metà tra Cassine e Cassinelle. Storia di Cassine e del suo complesso monumentale*, in "L'Ancora", 9 Giugno 2002, pag. 17;
- L. Provero, *Clientele e consortili intorno ai Lancia*, in *Bianca Lancia d'Agliano fra Piemonte e il regno di Sicilia*, Atti del Convegno, Asti-Agliano, 28-29 Aprile 1990, a cura di R. Bordone, Alessandria, 1992, pagg. 199-217;
- Q. Sella (a cura di), *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, Roma, 1880 (Atti della Reale Accademia dei Lincei, serie 2, VI);
- A. A. Settia, *Geografia di un potere in crisi: il marchesato di Monferrato nel 1224*, in "BSBS" ("Bollettino storico-bibliografico subalpino"), 89 (1991), pagg. 417-443;
- M. E. Viora (prefazione e cura di), *Codex Statutorum magnifice communitatis atque dio-caesis Alexandrinae*, Torino, 1969;
- C. Wickham, *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del comune rurale nella piana di Lucca*, Roma, 1995.